

Approvato in sede di Consiglio di Amministrazione il 27.10.2008

IVECO S.P.A.

***“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.
231/2001”***

INDICE

IVECO S.P.A.	1
SEZIONE I	7
INTRODUZIONE	7
1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante	7
2. Le Linee Guida di Confindustria	7
3. Adozione del Modello nelle società del Gruppo FIAT	8
4. Modello e Codice di Condotta	8
SEZIONE II	9
LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA FUNZIONE	9
1. Premessa	9
1.1 La costruzione del Modello IVECO	9
1.2 La funzione e le caratteristiche del Modello	11
1.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello	12
1.4 L'adozione del Modello IVECO e sue successive modifiche	13
2. Organismo di Vigilanza	14
2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina e revoca	14
2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	16
2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale	19
2.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie	20
2.5 Raccolta e conservazione delle informazioni	21
3. Verifiche sull'adeguatezza del Modello	21
SEZIONE III	23
IL MODELLO ORGANIZZATIVO IVECO: I PROCESSI SENSIBILI E LE PROCEDURE	23
1. I Processi Sensibili di IVECO	23
1.1 Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	23
1.1.1 Il sistema in linea generale	25
1.1.2 Il sistema di deleghe e procure	25
1.1.3 Principi generali di comportamento	27
1.1.4 Procedure specifiche generalmente applicabili	28
1.2 Processi sensibili nell'ambito dei Reati di criminalità informatica	29
1.2.1 Il sistema in linea generale	30
1.2.2 Principi generali di comportamento	31
1.2.3 Principi procedurali specifici	31
1.3 Processi sensibili nell'ambito dei Reati societari	33
1.3.1 Il sistema in linea generale	33
1.3.2 Principi generali di comportamento	34
1.3.3 Procedure specifiche	35
1.4 Processi Sensibili nell'ambito dei Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	37
1.4.1 Il sistema in linea generale	37
1.4.2 Principi generali di comportamento e regole procedurali	37
1.5 Processi Sensibili nell'ambito dei Reati contro la personalità individuale	39

1.5.1	Il sistema in linea generale.....	40
1.5.2	Principi generali di comportamento e regole procedurali.....	40
1.6	Processi Sensibili nell'ambito dei Reati di market abuse.....	41
1.6.1	Il sistema in linea generale.....	41
1.6.2	Principi generali di comportamento.....	41
1.6.3	Procedure Specifiche.....	44
1.7	Processi sensibili nell'ambito dei Reati transnazionali.....	45
1.7.1	Il sistema in linea generale.....	46
1.7.2	Principi generali di comportamento.....	46
1.8	Processi sensibili nell'ambito dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	46
1.8.1	Il sistema in linea generale.....	47
1.8.2	Principi generali aziendali e misure preventive.....	48
1.8.3	Doveri del Datore di Lavoro e dei Lavoratori.....	51
1.8.4	I contratti di appalto.....	55
1.8.4.1	Rapporti con le imprese appaltatrici.....	55
1.8.4.2	Rapporti con le imprese appaltanti.....	56
1.9	Processi sensibili nell'ambito dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	56
1.9.1	Il sistema in linea generale.....	56
1.9.2	Principi generali di comportamento.....	57
1.9.3	Principi procedurali specifici.....	57
SEZIONE IV.....		59
LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....		59
1.	La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.....	59
1.1	Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	59
1.2	Informazione ai Consulenti ed ai Partner.....	60
1.3	Informazione agli Amministratori e Sindaci.....	60
SEZIONE V.....		61
SISTEMA SANZIONATORIO.....		61
1.	Sistema disciplinare.....	61
1.1	Funzione del sistema disciplinare.....	61
1.2	Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai.....	61
1.2.1	Sistema disciplinare.....	61
1.2.2	Violazioni del Modello e relative sanzioni.....	62
1.3	Misure nei confronti dei dirigenti.....	63
1.4	Misure nei confronti degli Amministratori.....	63
1.5	Misure nei confronti dei Sindaci.....	63
1.6	Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner	63
1.7	Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di altri soggetti cui compete l'individuazione e la conseguente eliminazione del comportamento posto in violazione del Modello.....	63
ALLEGATO A: FATTISPECIE DEI REATI.....		65
1.	Le fattispecie dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).....	65
1.1	La Pubblica Amministrazione.....	69

1.1.1	Enti della pubblica amministrazione.....	69
1.1.2	Pubblici Ufficiali.....	71
1.1.3	Incaricati di un pubblico servizio.....	72
2.	Reati in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” (art. 25 bis del D.Lgs 231/2001)	73
3.	Le fattispecie dei Reati di “criminalità informatica” (art. 24-bis del D.Lgs 231/2001)	73
4.	Le fattispecie dei Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)	76
5.	Le fattispecie dei Reati di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001)	80
6.	Le fattispecie dei Reati contro la personalità individuale (art. 25-quater. 1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)	84
7.	Le fattispecie dei Reati e illeciti amministrativi di market abuse (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001)	87
7.1	I Reati e gli illeciti amministrativi.....	87
7.2	Il concetto di Informazione Privilegiata	91
7.3	Gli obblighi informativi.....	92
8.	Le fattispecie dei Reati transnazionali (legge n. 146 del 16 marzo 2006)..	96
9.	Le fattispecie dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008).....	98
10.	Le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (D.Lgs. 231/2007)	101
	ALLEGATO B: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	103

DEFINIZIONI

- “Attività a Rischio”: fase del Processo Sensibile all’interno della quale si possono presentare presupposti/potenzialità per la commissione di un reato;
- “Attività Strumentali”: attività attraverso la quale è possibile commettere il reato di corruzione/concussione;
- “Caposettore” o “Holding di Settore”: società che svolge funzioni di holding nei confronti delle società appartenenti al proprio Settore;
- “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da IVECO;
- “Codice di Condotta”: codice etico adottato da IVECO;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di IVECO sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di IVECO (compresi i dirigenti);
- “D.Lgs. 231/2001”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “FIAT”: Fiat S.p.A.;
- “Fiat Revi”: Fiat Revi S.c.r.l.;
- “Gruppo”: FIAT S.p.A. e le società da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile;
- “IVECO”: Iveco S.p.A.;
- “Linee Guida di Gruppo”: le Linee Guida approvate da FIAT contenenti i principi e le regole generali per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 destinati alle società del Gruppo;
- “Linee Guida di Confindustria”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- “Modelli” o “Modello”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci, ecc.);

- “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di IVECO;
- “Organismo di Vigilanza”: organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: controparti contrattuali di IVECO, quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili”: attività di IVECO nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- “Reati”: i Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato in futuro);
- “Settore”: si intende una pluralità di società controllate o collegate ad una società Caposettore definita anche Holding di Settore;
- “Società di Service”: società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore delle altre società del Gruppo stesso.

SEZIONE I

INTRODUZIONE

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

L'8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001. Entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia da tempo aderisce.

Il D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni Reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Le norme ivi contenute identificano come soggetti attivi del reato persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il D.Lgs. 231/2001 coinvolge nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che ne abbiano tratto un vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alle singole tipologie di reato a cui si applica la disciplina in esame, si rinvia alla più ampia trattazione contenuta nell'Allegato A del presente Modello.

2. Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, IVECO si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, nonché alle Linee Guida di Gruppo in materia.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida di Confindustria, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria e di Gruppo che, per loro natura, hanno carattere generale.

Si rinvia alla più ampia trattazione dei principi di cui alle Linee Guida di Confindustria descritti nell'Allegato B e richiamati nel testo del presente Modello.

3. Adozione del Modello nelle società del Gruppo FIAT

FIAT S.p.A. ha adottato le Linee Guida di Gruppo che contengono i principi e le regole generali per la costruzione dei Modelli a cui IVECO si è ispirata.

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo a IVECO riguardo all'attuazione del presente Modello in relazione ai propri Processi Sensibili e ferma restando la competenza primaria dell'Organismo di Vigilanza della stessa ad esercitare i relativi controlli secondo le procedure descritte nel presente Modello, è attribuito all'Organismo di Vigilanza di FIAT la funzione di coordinamento, intesa questa come attività di indirizzo.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza di FIAT svolgerà un'attività di consulenza e di coordinamento metodologico nei confronti di IVECO finalizzato a uniformare la divulgazione dei principi nel Gruppo.

Tale coordinamento è garantito dall'attività di *reporting*, mediante comunicazioni scritte da parte dell'Organismo di Vigilanza di IVECO verso l'Organismo di Vigilanza di FIAT, che ha ad oggetto:

- semestralmente, l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- ogni qualvolta ve ne sia la necessità, le eventuali criticità emerse e le conseguenti azioni o iniziative intraprese.

Da parte sua, FIAT comunica a IVECO ogni modifica delle Linee Guida di Gruppo o delle metodologie applicative.

4. Modello e Codice di Condotta

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice di Condotta adottato da IVECO, pur avendo il presente modello finalità specifiche in ottemperanza al D.Lgs. 231/01.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice di Condotta rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo FIAT allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che il Gruppo FIAT riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner;
- il Modello detta le regole e prevede le procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.

SEZIONE II

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA FUNZIONE

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A. del 24/3/2005 ha approvato la costituzione del Settore gestionale Fiat Powertrain Technologies, facente capo a Fiat Powertrain Technologies S.p.A., nel quale sono state ricondotte tutte le attività e le competenze in materia di motori/trasmissioni del Gruppo Fiat, comprese quelle di Iveco S.p.A.

Tale decisione è stata comunicata alle Società del Gruppo attraverso la Disposizione Generale Fiat S.p.A. n. 1 del 01/06/2005, che è stata recepita da Iveco S.p.A. con propria Disposizione Generale n. 1 del 07/10/2005.

Pertanto, le responsabilità organizzative e la definizione dei ruoli di processo delle attività motoristiche risultano attribuite al Settore Fiat Powertrain Technologies.

Nella predisposizione del presente Modello di Organizzazione Controllo si è dunque tenuto conto della particolare della situazione gestionale sopra descritta, che comporta l'esigenza di coordinamento tra Iveco S.p.A. e Fiat Powertrain Technologies S.p.A. anche con riferimento all'attività dell'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere attuata secondo le modalità meglio descritte al successivo capitolo 2.

1.1 La costruzione del Modello IVECO

IVECO ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/01.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo, IVECO ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per rafforzare la sua *Corporate Governance*, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei Reati.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute anche alle Linee Guida di Confindustria ed alle Linee Guida di Gruppo.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1) Identificazione dei Processi Sensibili (“*as-is analysis*”)

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale, al fine di identificare quali fossero i settori di attività in cui possano più facilmente manifestarsi i Reati e le modalità con cui questi possono realizzarsi.

Si è proceduto dunque ad:

- esaminare della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, procure, disposizioni organizzative, documento di valutazione dei rischi, ecc.);
- intervistare i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale (ad esempio es. Amministratore Delegato, CFO, responsabile Affari legali, responsabile Risorse Umane, Responsabile della Sicurezza, ecc.) mirate all’approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.).

E’ stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della società allo scopo di verificare se si fossero create situazioni a rischio e le relative cause.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare “*focus*” agli elementi di “*compliance*” e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello. I Processi Sensibili di IVECO sono quelli descritti nella Sezione III.

2) Creazione della “*gap analysis*”

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione ai Processi Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell’attuale Sistema di Controllo Interno (processi e procedure) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/01.

3) Predisposizione del Modello

Il presente Modello è strutturato in sezioni contenenti principi e regole generali di comportamento, predisposte per prevenire la commissione dei Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 e riportati nell’allegato A.

4) Aggiornamento del Modello

Al fine di supportare l’Organismo di Vigilanza nell’attività di aggiornamento del Modello, FIAT S.p.A. ha predisposto un supporto metodologico che, attraverso un’attività di self-assessment, consente di individuare i Processi Sensibili delle singole Società.

1.2 La funzione e le caratteristiche del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di IVECO anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a IVECO di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della società nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice di Condotta e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono l'*efficacia*, la *specificità* e l'*attualità*.

L'efficacia

L'efficacia di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità di un Modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia.

1. E' necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 231/2001, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati.

2. E' altrettanto necessaria una specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nei settori "sensibili", così come previsto dall'art. 6, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 231/2001.

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del modello.

Il Modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della società/ente e del tipo di attività svolte, nonché della storia della società/ente.

L'attualità

Riguardo a tale aspetto intanto un Modello è idoneo a ridurre i rischi da Reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

In tal senso l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di aggiornare il Modello.

L'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'efficace attuazione del Modello contempli una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorquando siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

1.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is") esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui Processi Sensibili.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai Reati da prevenire, IVECO ha individuato i seguenti:

- i principi di *Corporate Governance* approvati da IVECO che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice di Condotta (a disposizione sul sito www.iveco.com);
- le Linee Guida di Gruppo;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile (tra cui, ad esempio, le leggi in materia di sicurezza sul lavoro).

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le Linee Guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei **Processi Sensibili** di IVECO;
- i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'individuazione di meccanismi di decisione e di controllo preventivo e successivo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – le aree di rischio, idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie;
 - la struttura adattata ai caratteri dell'attività d'impresa;
 - l'attribuzione ad un **Organismo di Vigilanza** il compito di promuovere l'efficace e corretta attuazione del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di **risorse** adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - la **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;
- infine, nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore/rilevanza delle Operazioni Sensibili.

1.4 L'adozione del Modello IVECO e sue successive modifiche

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, IVECO, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario

procedere all'adozione del presente Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione che ha altresì istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, così come il Collegio Sindacale di IVECO, si è impegnato al rispetto del presente Modello.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001) le modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di IVECO.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche modifiche all'Amministratore Delegato, fermo restando che annualmente ratificherà le modifiche eventualmente apportate da quest'ultimo.

2. Organismo di Vigilanza

2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina e revoca

Il D.Lgs. 231/2001 precisa come l'organismo, cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo della società (art. 6, 1, *b*) del D.Lgs. 231/2001) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organismo dell'ente diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

Un tale livello di autonomia presuppone che l'Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di Reati, è essenziale la conoscenza delle singole fattispecie. Quest'ultima potrà essere assicurata all'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna. A questo riguardo, per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti di primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio).

Applicando tali principi alla realtà aziendale di IVECO e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato, con la medesima delibera sopra indicata, al *Compliance Officer*, ad un

membro individuato nella funzione *Legal Affairs* ed al Responsabile *Human Resources Industrial Security*.

I suddetti componenti sono stati riconosciuti come i più adeguati ad assumerne tale ruolo, dati i seguenti requisiti che ciascuno di essi possiede, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, con le Linee Guida e con la giurisprudenza:

- autonomia e indipendenza. Tali requisiti vanno intesi in relazione alla funzionalità dell'Organismo di Vigilanza e, in particolare, ai compiti che la legge assegna allo stesso. La posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente. La soluzione più consona al raggiungimento di tale fine appare l'inserimento dell'OdV nella posizione gerarchica più elevata possibile ed la previsione dell'attività di rapporto verso il massimo Vertice operativo aziendale. Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza non possieda compiti operativi, ossia non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- onorabilità. In particolare l'Organismo di Vigilanza non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per Reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- comprovata professionalità. L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali, intese come quel bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere le funzioni assegnate. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- continuità d'azione. L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello e ne assicura il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede;
- capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e penalistico;
- disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

È pertanto rimesso al suddetto organismo il compito di svolgere – in qualità di Organismo di Vigilanza – le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

I predetti soggetti esercitano i propri poteri decisionali disgiuntamente, prevedendo essi stessi un meccanismo diretto ad evitare l'adozione di decisioni contrastanti che prevede un intervento risolutore da parte dell'Amministratore Delegato.

Possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza collegiale componenti interni o esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Nel caso di composizione mista, non essendo

esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, si richiede che il grado di indipendenza dell'organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'Organismo di Vigilanza di IVECO è supportato, di norma, da Fiat Revi e si può avvalere del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, con facoltà per lo stesso di delegare i legali rappresentanti della società affinché provvedano con le necessarie sostituzioni in caso di dimissioni dell'Organismo di Vigilanza e/o di mutamenti organizzativi, riferendo al Consiglio di Amministrazione stesso che dovrà ratificare l'eventuale nuova nomina.

2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- conduce ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- formula proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa e modifiche normative;

- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da IVECO, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi Sociali deputati;
- segnala all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- si coordina con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto alla successiva Sezione V);
- si coordina con il responsabile della funzione deputata a gestire le Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- se presente, predispone ed aggiorna con continuità, in collaborazione con la funzione deputata a gestire le Risorse Umane, lo spazio nell'Intranet della società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitora le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predispone la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiorna la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (si rinvia al successivo cap. 2.5);
- si coordina con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre IVECO al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della società;
- interpreta la normativa rilevante (in coordinamento con la funzione deputata a gestire gli Affari Legali) e verifica l'adequazione del Modello a tali prescrizioni normative;
- si coordina con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare l'adequazione e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la funzione deputata a gestire gli Affari Legali per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire IVECO dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati; con la funzione

- deputata a gestire le Risorse Umane per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- indica al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
 - si coordina con l'Organismo di Vigilanza di Fiat Powertrain Technologies S.p.A., a cui viene affidata l'attività di controllo dell'applicazione ed efficacia del presente Modello sulle aree di competenza, attribuite al Settore Fiat Powertrain Technologies in virtù delle Disposizioni Generali sopra citate.

Relativamente alla prevenzione dei Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sussiste una distinzione tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli ed Organismo di Vigilanza. L'autonomia di funzioni proprie di tali organi comporta che i diversi soggetti deputati al controllo svolgano i propri incarichi su piani differenti, all'interno di un sistema integrato di controllo tra gli stessi. Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e quello di Organismo di Vigilanza sono conferiti a due soggetti diversi, i quali svolgono, rispettivamente, il primo un controllo tecnico-operativo (controllo di 1° grado), ed il secondo un controllo sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del Decreto 231 (controllo di 2° grado).

L'autonomia, l'indipendenza e tutti i requisiti richiesti, che connotano le attività dell'Organismo di Vigilanza, rappresentano forme di tutela volte a garantire l'efficacia del Modello ed evitare che l'attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello).

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente rimonta la responsabilità ultima del funzionamento del modello organizzativo.

L'Organismo ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale costui potrà disporre per ogni esigenza

necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali, è rimessa allo stesso Organismo di Vigilanza, il quale potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza ha tre linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Almeno semestralmente l'Organismo di Vigilanza predispone un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale sulla sua attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo punto 3 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.) e, annualmente, un piano di attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a IVECO, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. anche precedente paragrafo 2.2 e successivo punto 3).

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

- la terza linea di reporting è verso l'OdV di FIAT, secondo quanto descritto e con le modalità di cui alla Sezione I paragrafo 3.

2.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di IVECO ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'obbligo di informazione all'Organismo è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:

- alla commissione di Reati;
- alla ragionevole convinzione di commissione di Reati o a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello.

Coerentemente con quanto stabilito dal Codice di Condotta, se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza.

Le Società di Service, i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di IVECO, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto alla successiva Sezione V (Sistema Disciplinare).

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate in mala fede. L'Organismo di Vigilanza viene ad assumere anche le caratteristiche dell'*Ethic Officer*, senza – però – attribuirgli poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato o al Consiglio d'Amministrazione.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dalla normativa;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ai sensi del Modello (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale, agli Amministratori, all'Organismo di Vigilanza di FIAT e a persone da questi delegate.

3. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

L'Organismo di Vigilanza svolge oltre all'attività di controllo sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), periodiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da IVECO in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza che si avvale, di norma, di Fiat Revi e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie. Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione.

Relativamente alle aree di competenza del Settore Fiat Powertrain Technologies, l'OdV di Fiat Powertrain Technologies S.p.A., a cui viene affidata l'attività di controllo dell'applicazione ed efficacia del presente Modello, segnalerà all'OdV di Iveco le necessità di adeguamento del Modello.

SEZIONE III

IL MODELLO ORGANIZZATIVO IVECO: I PROCESSI SENSIBILI E LE PROCEDURE

1. I Processi Sensibili di IVECO

Dall'analisi dei rischi condotta da IVECO ai fini del D.Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente:

- 1.1 - le relazioni con la P.A.;
- 1.2 - i Reati di criminalità informatica;
- 1.3 - i Reati societari;
- 1.4 - i Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 1.5 - i Reati contro la personalità individuale;
- 1.6 - i Reati di abuso di mercato;
- 1.7 - i Reati transnazionali;
- 1.8 - i Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- 1.9 - i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi e le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, le Società di Service, i Consulenti e Partner di IVECO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica attraverso le procedure in vigore e in via di emanazione da parte della società.

In particolare, nella realtà aziendale di IVECO i Processi Sensibili risultano principalmente i seguenti.

1.1 Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le fattispecie di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previste agli articoli 24 e 25 del D.Lgs 231/01, nonché i criteri generali per individuare i soggetti intesi come "Pubblica Amministrazione" sono riportati nell'Allegato A.

I principali Processi Sensibili che IVECO ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (es. per vendita di veicoli a Ministeri, Enti locali, Esercito, ecc.), con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Comunicazioni inerenti un contratto stipulato o a divenire tra la società e la P.A.;
 - Definizione del valore del bene oggetto del contratto tra la società e la P.A.;
 - Verifica da parte della P.A. del rispetto degli accordi contrattuali.

- Acquisizione e gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti concessi da organismi pubblici italiani o stranieri, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Predisposizione della documentazione al fine dell'ottenimento dell'erogazione di contributi/finanziamenti/mutui agevolati da parte del soggetto pubblico;
 - Predisposizione della documentazione di rendicontazione al fine di dimostrare l'utilizzo dei fondi ricevuti.

- Gestione dei rapporti con la P.A., con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e erogazioni/contributi da parte di organismi pubblici;
 - Acquisizione e gestione delle commesse assegnate dalla P.A.;
 - Gestione dei progetti di importante valenza economica con alta interazione con la P.A.;
 - Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);
 - Attività diretta all'omologazione dei prodotti;
 - Attività svolta presso gli organismi pubblici, nazionali e sovranazionali, al fine di tutelare gli interessi della società;
 - Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti della P.A.

Inoltre, nell'ambito della fattispecie di reato relativa all'art. 25 "Corruzione e Concussione" del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le seguenti Attività Strumentali:

- elargizione di omaggi o regalie;
- promesse di assunzione;
- gestione delle consulenze/forniture;
- concessione e utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda;
- sponsorizzazioni;
- rimborsi spese;
- gestione degli agenti operanti in Italia e/o all'estero.

1.1.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice di Condotta e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli e funzioni;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono generalmente caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguatezza del livello di formalizzazione.

Inoltre, i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna non devono essere basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

1.1.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “procura generale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- è responsabilità del Capo Funzione/Ente accertarsi che tutti i propri collaboratori, che rappresentano la società verso la Pubblica Amministrazione, siano dotati di delega scritta;
- la delega deve contenere:
 - il delegante (soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente);
 - nominativo e compiti del delegato, coerenti con la posizione ricoperta dallo stesso;
 - ambito di applicazione della delega (es. progetto, durata, prodotto etc.);
 - data di emissione;
 - firma del delegante.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza potrà verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe) raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

1.1.3 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di IVECO – in via diretta – sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice di Condotta) in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri, sia direttamente da parte di enti italiani o da loro dipendenti, sia tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari (in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, è possibile agire in tal senso quando i doni dovranno essere di natura appropriata e di modico valore, ma sempre nel rispetto delle leggi vigenti), che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la brand image del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della P.A.;
- farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o soggetti terzi che possano creare conflitti di interesse;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

1.1.4 Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti paragrafi devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello. Tali regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di IVECO in territorio italiano, sia all'estero:

- ai Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di IVECO deve essere formalmente conferito potere in tal senso da IVECO (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente cap. 1.1.2;
- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- i contratti tra IVECO e le Società di Service, i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard, definite dalla funzione legale, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- i Consulenti e Partner devono essere scelti secondo specifica procedura;
- nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Condotta e del Modello adottati da IVECO e delle loro implicazioni per la società, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati nel Modello di IVECO e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);

- nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello e/o al Codice di Condotta (es. clausole risolutive espresse, penali);
- in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento ispettivo devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche già in essere nella società per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili.

1.2 Processi sensibili nell'ambito dei Reati di criminalità informatica

Le fattispecie dei Reati di criminalità informatica previste dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/01 sono riportate nell'Allegato A.

Il rischio di commissione dei Reati contemplati dalla presente Sezione può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i

quali assumono una rilevanza centrale i settori in cui il personale, nel compimento delle proprie attività, dispone di un sistema informatico dotato di connettività esterna e, in particolare, l'area IT, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i Dipendenti che operano in tale settore.

I principali Processi Sensibili che IVECO ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- Gestione del Sistema informatico/telematico con particolare riferimento alle seguenti Attività a rischio:
 - Installazione/ Mantenimento apparati informatici(*software* e *hardware*);
 - Monitoraggio accessi ai sistemi informatici/telematici.
- Utilizzo di sistemi informatici/telematici a supporto dell'attività lavorativa con particolare riferimento alle seguente Attività a rischio:
 - Accesso a sistemi informatici/telematici esterni.

1.2.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Dipendenti ed Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei delitti informatici, si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti stessi.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai soggetti sopra elencati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitto informatico.

Al fine di evitare la commissione di uno di tali reati, è fatto espresso richiamo al rispetto della normativa aziendale e di Gruppo predisposta ed adottata al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti procedure:

- Norme operative per il corretto utilizzo dei sistemi informatici;
- Norme Generali per il corretto utilizzo dei sistemi informatici;
- Linee Guida per il trattamento delle Informazioni Aziendali;
- Codice di Condotta di Gruppo;
- Information Security Standard Guideline (ISSG) - External Procurement, per quanto riguarda i fornitori di servizi;
- Linee Guida per la sicurezza dei data center;
- Linee Guida relative alla postazione di lavoro;
- Procedura per contrastare la diffusione di virus informatici;

- In generale, la normativa, le policy e le procedure aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici.

1.2.2. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis del Decreto 231, IVECO deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. In particolare è opportuno:

- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di Reati informatici;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il *download* di *files* di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei *servers* al di fuori degli orari di operatività sociale;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei *servers* della Società e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alle sale servers prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato.

1.2.3 Principi procedurali specifici

Al fine di applicare ed attuare le norme comportamentali sopra elencate, devono essere attuati i seguenti principi procedurali:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;

- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- dotare la stanza *servers* di porta con un controllo di accesso fisico consentito solo a personale autorizzato;
- proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di *software* (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *files*);
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *istant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna WiFi), sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

I delitti di criminalità informatica estendono la responsabilità delle persone giuridiche ai c.d. Reati di falso.

In particolare, tutti i Dipendenti ed Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner, rispettano principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i Reati di falso in generale e attraverso una modalità informatica in particolare.

E' pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

1.3 Processi sensibili nell'ambito dei Reati societari

Le fattispecie di Reati societari previste dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01 sono riportate nell'Allegato A.

I principali Processi Sensibili che IVECO ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- Predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, ecc.), con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione.
- Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Esecuzione dell'attività di revisione contabile e predisposizione della relazione sul bilancio.
- Gestione delle attività di controllo da parte dei Soci, del Collegio Sindacale e della società di revisione, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Controllo svolto dai Soci, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione.
- Operazioni relative al capitale sociale, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzione del capitale, ecc.

1.3.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 1.3.2 e 1.3.3, gli Organi Sociali di IVECO (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- i principi di Corporate Governance approvati da IVECO che rispecchiano le normative applicabili e le best practices internazionali;
- il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;

- il Codice di Condotta (a disposizione sul sito www.iveco.com);
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile (tra cui, ad esempio, le leggi in materia di sicurezza).

1.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di IVECO (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

E' previsto, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

con riferimento al precedente punto 1:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate.

con riferimento al precedente punto 2:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

con riferimento al precedente punto 3:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

1.3.3 Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei precedenti paragrafi, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

- ***Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, ecc.)***

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul

bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;

- istituzione di meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche ai mercati vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi, il rilascio di apposite certificazioni.

- Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile

Nei rapporti tra IVECO e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- rispetto della procedura di Gruppo che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network della società di revisione. Eventuali deroghe, dovranno tempestivamente essere portate all'attenzione del Preposto e potranno essere autorizzate solo dal Comitato Controllo Interno di FIAT, che previa formulazione di un parere motivato lo sottoporrà al Consiglio di Amministrazione che delibererà sentito il Collegio Sindacale.

- Altre regole finalizzate alla prevenzione dei Reati societari in genere

A fianco delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *Corporate Governance* e sui Reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

1.4 Processi Sensibili nell'ambito dei Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Le fattispecie di Reati previste dall'articolo 25-*quater* del D.Lgs. 231/01 sono riportate nell'Allegato A.

Il rischio di commissione dei Reati contemplati dalla presente sezione e, in particolare, il finanziamento del terrorismo può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori finanziario ed amministrativo.

I principali Processi Sensibili che IVECO ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- Gestione delle vendite di mezzi militari, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Selezione dei clienti terzi.

- Negoziazione/stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti terzi mediante procedure negoziate con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Selezione dei partner commerciali.

1.4.1 Il sistema in linea generale

IVECO adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta contro il terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

1.4.2 Principi generali di comportamento e regole procedurali

È espressamente vietato agli Organi Societari e ai Dipendenti della Società (nonché ai Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte):

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nelle presente sezione (art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001);
- utilizzare stabilmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione (art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001);
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico;

- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di terrorismo;
- assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei Reati di terrorismo;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Tenuto conto di ciò, al fine di scongiurare il pericolo che le risorse finanziarie della società vengano utilizzate per le finalità illecite di cui all'art. 25-*quater*, è necessario:

- che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- che nel caso in cui la società coinvolga nelle proprie operazioni soggetti insediati in Paesi segnalati come non cooperativi (secondo le indicazioni della Banca d'Italia, o di altri enti governativi) queste devono essere automaticamente interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dell'Organismo di Vigilanza di IVECO;
- avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi;
- selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente;
- che nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- che nei nuovi e/o rinnovi di contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);

- che tra i programmi di formazione dei Dipendenti aventi ad oggetto il D.Lgs.231/2001, uno specifico riferimento sia fatto alla trattazione dei Reati di cui alla presente sezione (art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001).

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i Dipendenti, gli Organi Societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentano quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata.

IVECO, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla presente sezione, si adopera affinché:

- il sistema dei controlli interni sia in grado di garantire i necessari presidi di prevenzione dei Reati qui considerati (art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001);
- il personale sia sempre periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei Reati qui considerati (art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001) nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

1.5 Processi Sensibili nell'ambito dei Reati contro la personalità individuale

Le fattispecie di Reati previste dall'articolo 25-*quater.1* e 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/01 sono riportate nell'Allegato A.

I principali Processi Sensibili che IVECO ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- Stipula di contratti con imprese di fornitura di manodopera, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Qualifica e selezione di fornitori in relazione a contratti d'opera e d'appalto.
- Assunzione e gestione del personale, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Utilizzo di personale occasionale.
- Gestione dei siti internet ed utilizzo della rete Internet/Intranet, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:

- Ricezione/diffusione a mezzo internet/intranet di materiale virtuale relativo alla pornografia minorile.

1.5.1 Il sistema in linea generale

IVECO adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati contro la personalità individuale.

1.5.2 Principi generali di comportamento e regole procedurali

È espressamente vietato agli Organi Societari e ai Dipendenti di IVECO, nonché ai Consulenti ed i Partner:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nelle presente sezione (art. 25-*quater.1* e *quinquies* del D.Lgs. 231/2001);
- utilizzare stabilmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione (art. 25-*quater.1* e *quinquies* del D.Lgs. 231/2001).

A tal fine, IVECO si è dotata dei seguenti presidi:

- chi si occupa della selezione dei fornitori, e in particolare dei fornitori di particolari servizi (quali ad esempio le imprese di pulizia, le agenzie di viaggi, ecc.) deve sempre valutare con particolare attenzione l'affidabilità di tali Partner ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente sezione, anche attraverso indagini ex ante (specie in relazione a particolari indicatori di rischio quali il costo della manodopera di quel fornitore, l'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.);
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza di tale anomalia;
- nei rinnovi e/o nuovi contratti con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per IVECO, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nei rinnovi e/o nuovi contratti con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- nel Codice di Condotta è prevista una specifica previsione diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati

dalla presente sezione (ad esempio, il rispetto alla normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza);

- tra i programmi di formazione dei Dipendenti aventi ad oggetto il D.Lgs. 231/2001, uno specifico riferimento è fatto alla trattazione dei Reati contemplati dalla presente sezione (art. 25-*quater*.1 e *quinquies* del D.Lgs. 231/2001);
- IVECO è dotata di strumenti informatici che impediscono l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- IVECO periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale".

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato:

- IVECO può richiedere ai fornitori medesimi ogni documentazione utile al riguardo;
- eventuali "anomalie" devono essere tempestivamente individuate e, se verificate, portare all'interruzione della relazione e alla non successiva ricostituzione della relazione medesima;
- il personale deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei Reati di cui alla presente sezione nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

1.6 Processi Sensibili nell'ambito dei Reati di market abuse

Le fattispecie di Reati previste dall'articolo 25-*sexies* del D.Lgs. 231/01 sono riportate nell'Allegato A.

I principali Processi Sensibili che IVECO ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- Gestione delle informazioni privilegiate.

1.6.1 Il sistema in linea generale

IVECO adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati di market abuse.

1.6.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione prevede l'esplicito divieto a carico dei soggetti qui di seguito indicati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o

indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo tra quelle considerate nella presente sezione (art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001 e art. 187-*quinquies* TUF). Tali soggetti sono:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale;
- l'Amministratore Delegato;
- il Chief Financial Officer;
- Chief Administrative Officer;
- i Dirigenti rilevanti così come definiti nella "Procedura per l'identificazione dei Dirigenti Rilevanti";
- le persone iscritte nel Registro istituito ai sensi della "Procedura di Gruppo per la Gestione interna delle informazioni Riservate".

In particolare, è espressamente vietato ai predetti soggetti di:

- utilizzare Informazioni Privilegiate in funzione della propria posizione all'interno del Gruppo o per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni di una società del Gruppo, di società clienti o concorrenti, o di altre società per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la società o altre società del Gruppo;
- rivelare a terzi Informazioni Privilegiate relative al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate per iscritto a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- partecipare a gruppi di discussione o *chatroom* su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- agire di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura, fatta salva la normale attività di investimento prudentiale di acquisto e vendita di strumenti finanziari;
- diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario,

beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico l'esistenza di tale conflitto di interesse;

- effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi significativamente più elevati (bassi);
- acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato, fatta salva la normale attività di investimento prudentiale di acquisto e vendita di strumenti finanziari o contratti derivati;
- colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico;
- abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante;
- concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari del Gruppo scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
- concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;

- prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo;
- aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico;
- operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario.

1.6.3 Procedure Specifiche

Coerentemente con il sistema di *Corporate Governance*, con principi del Codice di Condotta, nonché con i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni.

1. *La divulgazione dell'informativa esterna¹ deve avvenire nel rispetto dei "Controlli e Procedure relativi alla divulgazione dell'informativa esterna" (Disclosure Controls and Procedures) adottati in conformità dello U.S. Securities Exchange Act del 1934 e dello U.S. Sarbanes Oxley Act del 2002.*

2. *Il trattamento delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto delle relative procedure interne di IVECO o del Gruppo che prevedono:*

- compiti e ruoli dei soggetti Responsabili della gestione di tali informazioni;
- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali, da individuarsi sentite le funzioni societarie competenti e sottoposti al parere dell'Organismo di Vigilanza;
- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni e ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della società delle stesse;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- l'istituzione di un registro da parte dei responsabili deputati alla gestione delle Informazioni Privilegiate delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche Informazioni Privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare

¹ Si intende per "informativa esterna" tutta l'informativa pubblica della società, compreso quanto segue: il documento annuale depositato presso le Autorità di Vigilanza, il progetto di bilancio annuale, le relazioni trimestrali e semestrali presentate alle Autorità di Vigilanza, i comunicati stampa sui risultati, le presentazioni agli analisti e i road show per investitori e i testi prodotti per conference call/webcast, gli altri comunicati stampa e l'informativa fornita su sito web.

devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse Informazioni Privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione.

In ogni caso ogni qualvolta sussista il dubbio se un'informazione rivesta il carattere di Informazione Privilegiata prima di essere diffusa o trasmessa dovrà essere richiesta l'autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza o del responsabile Affari Societari della Capogruppo.

3. In ogni caso di dubbio, prima di compiere un'operazione relativa a strumenti finanziari quotati del Gruppo o comunque idonea ad avere effetti favorevoli per il Gruppo, è necessario ottenere il parere preventivo dell'Organismo di Vigilanza o del Responsabile Affari Societari di Capogruppo.

La Società predispone un programma di formazione-informazione periodica dei soggetti sopra elencati sui Reati e gli illeciti amministrativi di *market abuse* e sulle relative procedure aziendali in essere.

Le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Reati di *market abuse* possono essere aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure qui previste, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. Il responsabile che deroga alle suddette procedure è tenuto richiedere una preventiva autorizzazione e successiva ratifica da parte del suo superiore gerarchico. Occorrerà infine darne immediata informazione all'Organismo di Vigilanza.

1.7 Processi sensibili nell'ambito dei Reati transnazionali

Le fattispecie di Reati transnazionali sono riportate nell'Allegato A.

I principali Processi Sensibili che IVECO ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- Gestione dei rapporti con controparti estere, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Gestione delle transazioni finanziarie effettuate attraverso c/c stranieri a favore di fornitori/clienti/partner/uffici di rappresentanza;
 - Rapporti contrattuali con controparti estere;
 - Investimenti con controparti estere.

1.7.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i destinatari (Dipendenti e Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner), nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei Reati transnazionali, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati stessi.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato transnazionale.

1.7.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica fornitori/clienti/partner stranieri;
- determinare i criteri di selezione di controparti straniere per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti (es. determinazione dei requisiti minimi di cui le controparti devono essere in possesso e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard; identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard; identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità; verifica di onorabilità e professionalità delle controparti contrattuali straniere);
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute parte di movimenti finanziari a scopo di illecito.

1.8 Processi sensibili nell'ambito dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

IVECO ha in corso un'attività presso i propri siti nazionali finalizzata ad attestare che obiettivi, politiche, procedure e modalità operative in materia di igiene e sicurezza del lavoro siano conformi agli standard previsti dalle Linee Guida UNI – INAIL:2001.

IVECO intende ottenere il relativo attestato di conformità da un organismo certificatore, terzo ed indipendente entro la fine del 2008.

Il conseguimento dell'attestazione di conformità alle Linee Guida UNI-INAIL: 2001 consentirà la validazione formale di quanto già attuato da IVECO in ottemperanza agli obblighi di legge nelle materie sopra indicate.

Le fattispecie di Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono riportate nell'Allegato A.

I principali Processi Sensibili che IVECO ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- Attribuzione di responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - attribuzioni di compiti e doveri (rete di controllo *de facto et de jure*);
 - verifica dei requisiti professionali dei soggetti preposti alla prevenzione/protezione;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio Sanitario.

- Informazioni ai lavoratori, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - informazione specifica;
 - informazione e consultazione.

- Piani di formazione con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - monitoraggio, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici.

- Attività di monitoraggio del sistema preventivo, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione comportamenti in violazione delle norme, provvedimenti disciplinari o altri interventi di tipo formativo, informativo e prevenzionale.

- Valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - stesura documento di valutazione dei rischi interni;
 - contratti di appalto;
 - valutazione dei rischi congiunta.

1.8.1 Il sistema in linea generale

La presente Sezione è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto;

- Lavoratori;
- Appaltatori.

Obiettivo della presente Sezione è che tali destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici che i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. A tal proposito, si rileva che, stante la specificità della materia, l'OdV nello svolgimento delle sue attività dovrà, necessariamente, avvalersi di personale specializzato anche al fine di mantenere ed integrare il requisito di professionalità richiesto al suo ruolo dalla norma.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei Reati qui considerati.

1.8.2 Principi generali aziendali e misure preventive

La presente Sezione indica i principi generali finalizzati alla prevenzione dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 81/2008 si prevede quanto segue.

Procedure/disposizioni

- La Società deve emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- la Società deve adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;

- la Società deve adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- la Società deve adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

Requisiti e competenze

- Il Responsabile SPP, il medico competente, i soggetti preposti al primo soccorso e i soggetti destinati al Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere nominati formalmente;
- devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento;
- il medico deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:
 - di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;oppure
 - essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
 - essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.
- il Responsabile SPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:
 - essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
 - aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
 - aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
 - aver frequentato corsi di aggiornamento;
- il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

Informazione

- La Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del R.S.P.P., sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- il Responsabile SPP e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- il Responsabile S.P.P. e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;

- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Registri e altri documenti

- Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;
- la Società deve adottare e mantenere aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il Responsabile S.P.P. ed il medico competente;
- la Società deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- il documento di valutazione dei rischi deve indicare gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi;
- il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

Riunioni

La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

1.8.3 Doveri del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

Al fine di specificare meglio i principi descritti al precedente punto 1.8.2, si prevede quanto segue.

Il Datore di Lavoro deve:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, le attrezzature di

lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;

- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione al primo punto;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;

- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda, nonché gli addetti al medesimo Servizio di Prevenzione e Protezione;
- nominare il medico competente;
- adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:
 - designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
- fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedendo l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informando i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le specifiche di sicurezza adottate;
- astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- tenendo il registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;

- consultando il rappresentante per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;
- adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- custodire, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; dovrà esserne consegnata copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.

I lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

1.8.4 I contratti di appalto

1.8.4.1 Rapporti con le imprese appaltatrici

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, tra questi, in capo al datore di lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro deve verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

Il datore di lavoro dispone/organizza la valutazione dei rischi congiunta con le società appaltatrici. Il datore di lavoro committente e l'appaltatore devono elaborare un unico documento di valutazione dei rischi nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

1.8.4.2 Rapporti con le imprese appaltanti

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende presso le quali opera come appaltatrice.

La Società deve richiedere alle società presso le quali opera come appaltatrice le informazioni circa i rischi specifici e le misure preventive da queste adottate.

In presenza di subappaltatori devono essere definite le procedure di gestione e di coordinamento dei lavori in subappalto.

Nei contratti di appalto/opera deve essere specificatamente indicato il costo relativo alla sicurezza sul lavoro.

1.9 Processi sensibili nell'ambito dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Le fattispecie dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono riportate nell'Allegato A.

I principali Processi Sensibili che IVECO ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- Gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner;
 - Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti.

1.9.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i destinatari (Dipendenti e agli Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner), nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei Reati qui considerati, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati stessi.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali antiriciclaggio adottate dalla IVECO.

1.9.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari sopra indicati di:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie ²;
- verifica della congruità delle offerte commerciali di vendita/acquisto rispetto alle specifiche tecniche;
- verifica della rispondenza dei servizi e/o prodotti forniti/acquistati, rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
- trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence);
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai Reati societari e ai Reati di market abuse.

1.9.3 Principi procedurali specifici

- Non accettare pagamenti in contanti oltre i limiti previsti dal D.lgs. 231/07;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

² Le operazioni infragruppo, l'utilizzo di schermi societari e/o strutture fiduciarie sono indici di operazioni sospette a fini di antiriciclaggio, peraltro già utilizzati e evidenziati dalla magistratura in indagini su Reati di natura finanziaria.

- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge (12.500 euro, Legge 6 agosto 2008 n. 133), se non tramite intermediari a ciò abilitati, intesi quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande e gestiti in autonomia per importi superiori, complessivamente, a euro 12.500;
- non accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori attraverso:
 - visure ordinarie presso la Camera di Commercio;
 - analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Società;
 - certificato antimafia;
 - dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso;
- inserire nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali di IVECO e dei principi contenuti nel Modello.

SEZIONE IV

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

1.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di IVECO garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

- *La comunicazione iniziale*

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. Codice di Condotta, CCNL, Modello Organizzativo, Decreto Legislativo 231/2001, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- *La formazione*

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, IVECO ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati Reati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato

del D.Lgs. 231/2001 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'Organismo di Vigilanza.

1.2 Informazione ai Consulenti ed ai Partner

I Consulenti ed i Partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di IVECO che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

1.3 Informazione agli Amministratori e Sindaci

Il presente Modello viene consegnato a ciascun Amministratore e Sindaco i quali si impegnano a rispettarlo.

SEZIONE V

SISTEMA SANZIONATORIO

1. Sistema disciplinare

1.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Resta comunque sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in violazione delle regole di cui al presente Modello derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

1.2 Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai

1.2.1 Sistema disciplinare

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica costituiscono illecito disciplinare.

I lavoratori saranno passibili dei provvedimenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - previsti dall'apparato sanzionatorio di cui agli artt. 23 e ss. del suddetto CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui all'art. 23 del CCNL, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento;
- la rilevanza, ai fini della graduazione della sanzione, di precedenti disciplinari a carico del dipendente e l'intenzionalità del comportamento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

1.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

Sono sanzionabili i seguenti comportamenti che costituiscono violazione del presente Modello:

- le violazioni, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello sia che espongano sia che non espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- l'adozione di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni, di natura disciplinare e contrattuale, e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, ovvero al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario connesso all'incarico conferito agli Amministratori, Sindaci, Società di Service, Consulenti e Partner.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

1.3 Misure nei confronti dei dirigenti

I comportamenti in violazione del presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, se commessi da Dirigenti, possono far venir meno il rapporto fiduciario, con applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, in conformità a quanto previsto dall'art. 2119 cod. civ. e dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato dalla Società.

1.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge. L'Organismo di Vigilanza informa altresì l'Organismo di Vigilanza di FIAT.

1.5 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. L'Organismo di Vigilanza informa altresì l'Organismo di Vigilanza di FIAT.

1.6 Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte delle Società di Service, dei Consulenti, anche in rapporto di collaborazione coordinata, e dei Partner, per quanto attiene le regole agli stessi applicabili o l'avvenuta commissione dei Reati sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

1.7 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di altri soggetti cui compete l'individuazione e la conseguente eliminazione del comportamento posto in violazione del Modello

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale come sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza o di quei soggetti, Dipendenti o Amministratori, che, per negligenza ed imperizia, non abbiano individuato e conseguentemente eliminato i comportamenti posti in violazione del Modello.

In ogni caso, la formalizzazione dei rapporti intercorrenti con l'Organismo di Vigilanza di Fiat Powertrain Technologies S.p.A comporterà una responsabilità in capo a quest'ultima per omesso o negligente svolgimento dell'attività di controllo

relativa all'osservanza, efficacia ed adeguatezza del presente Modello, con riferimento alle aree di Iveco S.p.A. attribuite al Settore Fiat Powertrain Technologies.

ALLEGATO A: FATTISPECIE DEI REATI

1. Le fattispecie dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

- *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

- *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-319 bis-320 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

In caso di atto contrario ai propri doveri, la pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Le pene previste in caso di corruzione per un atto dovuto si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene previste in caso di atto contrario ai propri doveri si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Sono previste pene anche per il corruttore (art. 321 c.p.).

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato

presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini della determinazione delle pene per il corruttore sono considerati "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio", oltre ai soggetti indicati ai precedenti punti, anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

6) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

- *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis)*

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.1 La Pubblica Amministrazione

Obiettivo del presente paragrafo è di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei Reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

1.1.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai Reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione.

Ente della Pubblica Amministrazione:

Qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici, che svolga attività

- **legislativa**
- **giurisdizionale**
- **amministrativa**

in forza di:

- **norme di diritto pubblico**
- **di atti autoritativi**

Pubblica Amministrazione:

Tutte le **attività dello Stato** e degli altri enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - Ministeri;
 - Camera e Senato;
 - Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - Banca d'Italia;
 - Consob;
 - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - Agenzia delle Entrate;
 - Regioni;
 - Province;
 - Comuni;
 - Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
 - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni.

Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

- INPS;
- CNR;
- INAIL;
- INPDAI;
- INPDAP;
- ISTAT;
- ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

1.1.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analogia attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

Pubblico Ufficiale: Colui che **esercita una pubblica funzione** legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Pubblica funzione amministrativa: Funzione amministrativa disciplinata da **norme di diritto pubblico** e da **atti autoritativi**; caratterizzata da:

- **formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione**, oppure
- **svolgimento per mezzo di poteri autoritativi o certificativi**.

Norme di diritto pubblico: Norme volte al perseguimento di uno **scopo pubblico** ed alla **tutela** di un **pubblico interesse**.

Pubblici Ufficiali stranieri:

- **Qualsiasi persona eserciti una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero**;
- **Qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese**;
- **Qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica**.

1.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c.p. recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.”*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione”- da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchio:

Incaricati di Pubblico Servizio: Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Pubblico servizio: Un'attività:

- disciplinata da norme diritto pubblico;

- caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autoritativa e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa), e
- non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

2. Reati in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” (art. 25 bis del D.Lgs 231/2001)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis.

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 C.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 C.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 C.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 C.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 C.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 C.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 C.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 C.p.).

3. Le fattispecie dei Reati di “criminalità informatica” (art. 24-bis del D.Lgs 231/2001)

La legge n.48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. **24-bis**, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai Reati di “Criminalità Informatica”.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni

aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna

o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma (2).

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o

programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies.c.p.)*

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

4. Le fattispecie dei Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-ter.

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 C.c.)*

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori esponcano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con *intenzione* di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione *in modo idoneo* ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- ***False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)***

Il reato di cui all'art. 2622 c.c. è integrato nel caso in cui a seguito della tenuta di una delle condotte previste dall'art. 2621 c.c. si cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Tale reato è procedibile a querela salvo che riguardi società quotate, nel qual caso è procedibile d'ufficio.

- ***Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lgs. 58/98)***

La condotta criminosa consiste:

- nell'espone false informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, o
- nell'occultare dati o notizie nei documenti sopra menzionati.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto.

- ***Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 C.c.)***

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di IVECO e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- *Impedito controllo (art. 2625 C.c.)*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 C.c.)*

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 C.c.)*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 C.c.)*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 C.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis C.c.)

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Si fa presente che se il conflitto di interessi riguarda l'amministratore delegato, egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 C.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 C.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 C.c.)***

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- ***Aggiotaggio (art. 2637 C.c.)***

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 C.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

5. Le fattispecie dei Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001)

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25- quater.

- ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis Cod. Pen.)***

Tale norma punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ***Assistenza agli associati (art. 270-ter Cod. Pen.)***

La norma in esame sanziona chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- ***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater Cod. Pen.)***

Chiunque, al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

- ***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies Cod. Pen.)***

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis descritto sopra, addestra o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

- ***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies Cod. Pen.)***

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- ***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 Cod. Pen.)***

È punito ai sensi di questa norma chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita od alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui, dai fatti derivino una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- ***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis Cod. Pen.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, é punito con la reclusione da due a cinque anni. Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 del codice penale e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto é diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena é aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

- ***Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis Cod. Pen.)***

Tale condotta criminosa si realizza attraverso il sequestro di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- ***Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 Cod. Pen.)***

La norma prevede che chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

- ***Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 Cod. Pen.)***

Questa norma punisce la condotta di chi si accordi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 Cod. Pen.).

- ***Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 Cod. Pen.)***

Tale reato si realizza quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del Cod. Pen. sopra riportato, si forma una banda armata.

- ***Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo***

- ***Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999***

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti Reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i Reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più Reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Tra le condotte criminose integrative delle fattispecie di reato di terrorismo, quelle che potrebbero facilmente realizzarsi sono le condotte consistenti nel "finanziamento" (vedi art. 270-*bis* C.p.).

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di Reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i Reati di terrorismo si configurano come Reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, perché si configuri una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa anche qualora il soggetto agisse a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la

determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono desumersi da elementi univoci e obiettivi.

6. Le fattispecie dei Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quater*. 1 e 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001)

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.lgs. 231/2001 all'art. 25-*quinquies*.

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Cod. Pen.)*

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- *Prostituzione minorile (art. 600-bis Cod. Pen.)*

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

- *Pornografia minorile (art. 600-ter Cod. Pen.)*

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater Cod.Pen.)*

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 Cod. Pen.)*

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies Cod. Pen.)*

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

- *Tratta di persone (art. 601 Cod. Pen.)*

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Cod. Pen.)*

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis Cod. Pen.)*

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

Per quanto attiene ai Reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

7. Le fattispecie dei Reati e illeciti amministrativi di market abuse (art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001)

7.1 I Reati e gli illeciti amministrativi

Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato sono disciplinate dal nuovo Titolo I-*bis*, Capo II, Parte V del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato".

Secondo la nuova disciplina, infatti, l'ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio Reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino Reati ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187 - *bis* TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187 - *ter* TUF per la manipolazione del mercato).

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato la responsabilità dell'ente troverà fondamento nell'art 25-*sexies* del D.Lgs. 231/01; nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo l'ente sarà responsabile *ex* art. 187-*quinquies* TUF.

I Reati:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)*

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari³ utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso, ad esempio, del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

Esempio:

Il Responsabile Finanza della società impartisce ordini di compravendita di titoli azionari di un'impresa quotata (ad esempio un *partner* commerciale della società) sulla base di informazioni privilegiate.

- ***Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)***

Commette reato di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti si sottolinea, inoltre, che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la

³ Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Esempi:

Il Direttore Generale della società diffonde comunicazioni false su eventi societari (ad esempio circa l'esistenza di progetti di ristrutturazione in corso) o sulla situazione della società con lo scopo di influenzare i prezzi dei titoli quotati (*manipolazione informativa*).

Il Responsabile Finanza impartisce ordini di compravendita relativi ad uno o più specifici strumenti finanziari o a contratti derivati in prossimità della fine delle negoziazioni in modo da alterarne il prezzo finale (*manipolazione negoziativa*).

Con riferimento ai casi di esempio riportati, inoltre, si sottolinea che la responsabilità dell'ente è configurabile solo nell'ipotesi in cui tali comportamenti siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti anzidetti.

Gli illeciti amministrativi:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)*

Commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate.

Commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui sopra.

La fattispecie oggetto del presente articolo è in gran parte corrispondente alla fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 184 TUF, differenziandosi da quest'ultima principalmente per l'assenza di dolo nella condotta illecita (condizione necessaria, al contrario, affinché si possa parlare di reato di abuso di informazioni privilegiate). Affinchè si integri l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, infatti, è sufficiente che il comportamento tenuto sia di carattere colposo, non rilevando dunque la reale intenzione dell'autore dell'illecito.

Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano, inoltre, a chiunque tiene una delle condotte ivi descritte essendo in possesso di informazioni privilegiate e conoscendo o anche solo potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.

Si sottolinea, da ultimo, che per le fattispecie previste dall'articolo in oggetto il tentativo è equiparato alla consumazione.

Esempio:

Il Responsabile *Merger & Acquisition* negligenemente (con atteggiamento di leggerezza) induce altri a compiere operazioni su strumenti finanziari sulla base di informazioni privilegiate acquisite nell'esercizio della sua funzione.

- ***Manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)***

La fattispecie prevista dall'art. 187-ter TUF amplia l'ambito delle condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle sanzionabili penalmente e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari (c.d. manipolazione informativa).

In questo caso, dunque, l'integrazione dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato prescinde dagli effetti della condotta illecita, laddove l'art. 185 TUF, nel disciplinare le ipotesi di reato manipolazione del mercato richiede ai fini della sanzionabilità delle condotte che le notizie false siano "*concretamente idonee*" ad alterare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari.

Il comma 3 dell'art. 187-ter TUF prevede, inoltre, la sanzionabilità delle seguenti condotte (c.d. manipolazione negoziativa):

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

- operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Esempio:

Il Responsabile *Investor Relations* diffonde informazioni false o fuorvianti a mezzo stampa con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tale strumento finanziario o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

7.2 Il concetto di Informazione Privilegiata

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Consob n. 11971/1999 (qui di seguito il "Regolamento Emittenti").

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF un'informazione è **da considerarsi privilegiata l'informazione** (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- **di carattere preciso;**

(ossia un'informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possano prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari).

- **non ancora resa pubblica;**

(ossia un'informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza).

- **concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;**

(ossia una cosiddetta "*corporate information*", e cioè un'informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una cosiddetta "*market information*", quindi un'informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari).

- **che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;**

(ossia un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole – ossia un investitore-medio - utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento).

Si sottolinea, da ultimo, che affinché possa parlarsi di informazione privilegiata è necessario che tutte le caratteristiche sopra descritte siano compresenti, essendo sufficiente l'assenza di una sola delle stesse per privare l'informazione del suo carattere privilegiato.

7.3 Gli obblighi informativi

Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema informativo previsto per le società quotate.

Il 29 novembre 2005, infatti, la Consob ha modificato il Regolamento Emittenti dettando nuove regole riguardanti:

- **la comunicazione al pubblico delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “persone rilevanti”⁴**. Si riassumono di seguito gli obblighi informativi previsti a carico dei seguenti soggetti:
 - emittenti quotati e soggetti che li controllano;
 - componenti degli organi di amministrazione e controllo;
 - dirigenti;
 - soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUF (vale a dire, da un lato, coloro che detengono più del due per cento del capitale di una società con azioni quotate e, dall'altro, società quotate che detengono più del dieci per cento del capitale di una società con azioni non quotate);
 - soggetti che partecipano ad un patto previsto dall'art. 122 TUF (vale a dire ad un patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano).

La nuova disciplina relativa alle comunicazioni al pubblico delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da persone rilevanti prevede che:

- I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato o in una società controllata rilevante, i dirigenti dell'emittente, o di una società controllata rilevante, che hanno regolare

⁴ Per persone rilevanti intendendosi: i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di FIAT S.p.A. e delle **società controllate rilevanti** e le persone che, in virtù dell'incarico ricoperto in FIAT S.p.A. o nelle **società controllate rilevanti**, svolgono funzioni di direzione o siano dirigenti o soggetti che dispongano in ambito aziendale del potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di FIAT S.p.A. e delle **società controllate rilevanti** ed abbiano accesso ad informazioni privilegiate. Sono "società controllate rilevanti" quelle il cui valore contabile della partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della quotata, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

accesso alle Informazioni Privilegiate di cui all'art. 181 TUF e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e all'emittente quotato le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi (e dalle persone strettamente legate⁵) entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data in cui l'operazione è stata effettuata. L'emittente quotato sarà tenuto, quindi, a comunicare, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, le informazioni al pubblico (art. 152–*octies* comma 1, 2,3, Regolamento emittenti).

- I soggetti che detengono almeno il 10 per cento del capitale avente diritto di voto dell'emittente quotato devono comunicare eventuali operazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni in tema di insider dealing alla Consob e quindi comunicare le informazioni al pubblico entro 15 giorni dalla loro effettuazione. Essi possono, tuttavia, delegare l'emittente alla pubblicazione dell'informazione ma debbono in tal caso effettuare la comunicazione all'emittente e alla Consob entro 5 giorni.

Il Regolamento Emittenti estende gli obblighi suddetti alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni (art. 152–*septies* comma 2).

Sono esenti dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni effettuate da soggetti rilevanti e persone strettamente collegate:

- Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- Operazioni che siano effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- Operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

- le comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate

La nuova disciplina relativa alle comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate prevede che:

⁵ Per "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti" si intendono:

- il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone prima indicate sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al punto primo;
- le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto primo;
- i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone fisiche indicate al punto primo.

- Gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114 TUF a carico degli emittenti quotati e dei soggetti che li controllano (di seguito "i Soggetti Obbligati") concernenti le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente l'emittente e le sue controllate, sono ottemperati quando al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento "*sebbene ancora non formalizzati*", il pubblico sia stato informato senza indugio (art. 66 comma 1, Regolamento Emittenti).
La Consob ha precisato che la dizione "*non ancora formalizzati*" si riferisce a eventi o circostanze comunque già verificatesi, in relazione alle quali manca tuttavia la definitiva ufficializzazione.
La pubblicazione di tali informazioni deve avvenire mediante invio di un comunicato alla società di gestione del mercato, che lo metterà a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa nonché alla Consob (art. 66 comma 2, Regolamento Emittenti).
L'emittente dovrà, inoltre, pubblicare il comunicato sul proprio sito Internet, ove disponibile, e conservarlo sul medesimo per almeno due anni (art. 66 comma 3, Regolamento Emittenti).
- Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
- Le Informazioni Privilegiate e il marketing delle attività dei Soggetti Obbligati non devono essere combinate tra di loro in modo da risultare fuorvianti (art. 66 comma 6, lett. b), Regolamento Emittenti). La Consob ha precisato che il termine marketing, peraltro riprodotto testualmente dalla direttiva di 2 livello, include, nella fattispecie considerata, qualsiasi tipologia di attività promozionale.
- I Soggetti Obbligati devono dare integrale comunicazione al pubblico di quelle Informazioni Privilegiate che, intenzionalmente o meno, abbiano trasmesso nell'esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, a terzi non soggetti ad alcun obbligo di riservatezza (art. 114 comma 4, TUF).
Inoltre, allorché, a seguito della diffusione di notizie concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, od operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti, il prezzo degli stessi strumenti dovesse variare rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, i Soggetti Obbligati devono pubblicare con le modalità prescritte un comunicato circa la veridicità delle stesse notizie, integrandone o correggendone il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa (art. 66 comma 8, Regolamento Emittenti).
- I Soggetti Obbligati hanno facoltà di ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al mercato al fine di non pregiudicare i loro interessi legittimi (art. 66-bis, Regolamento Emittenti, che trova la propria fonte normativa nel comma 3 dell'art. 114 TUF). Sono circostanze rilevanti che legittimano tale facoltà quelle in cui la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate può compromettere

la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente stesso ovvero dar luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

La Consob identifica due fattispecie specifiche che rientrano senza dubbio tra tali circostanze rilevanti:

- l'una, consiste nell'ipotesi in cui vi siano delle negoziazioni in corso e vi sia il rischio che la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito; ovvero la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, e la comunicazione al pubblico delle informazioni rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, pregiudicando la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;
 - l'altra, riguarda il caso di decisioni adottate o contratti conclusi dall'organo amministrativo di un'emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi; il ritardo può essere ammesso a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.
- I Soggetti Obbligati che si avvalgono del ritardo della comunicazione devono osservare le procedure necessarie e idonee a garantire la riservatezza delle informazioni e comunicare senza indugio le Informazioni Privilegiate nel momento in cui tale riservatezza dovesse venire meno (art. 66-bis comma 3, Regolamento Emittenti). Tali soggetti sono tenuti a comunicare senza indugio alla Consob il ritardo e le motivazioni (art. 66-bis comma 4, Regolamento Emittenti). A seguito di tale comunicazione ovvero avuta notizia in altro modo di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, la Consob può obbligare i soggetti interessati a procedere alla comunicazione e in caso di inottemperanza provvedere a spese degli interessati.
 - La Consob può, anche in via generale, richiedere ai Soggetti Obbligati, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUF (vale a dire, da un lato, coloro che detengono più del due per cento del capitale di una società con azioni quotate e, dall'altro, società quotate che detengono più del dieci per cento del capitale di una società con azioni non quotate) o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122 TUF (e cioè a un patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano) che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico.
In caso di inottemperanza l'Autorità può provvedere direttamente a spese del soggetto inadempiente (art. 114 comma 5, TUF così come modificato dall'art. 14 Capo III della legge 28 dicembre 2005, n. 262).

8. Le fattispecie dei Reati transnazionali (legge n. 146 del 16 marzo 2006)

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della convenzione è costituito dalla nozione di *reato transnazionale* (art. 3). E' tale il reato che (i) travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, (ii) è commesso da un'organizzazione criminale e (iii) è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001: ai Reati transnazionali indicati nella legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

La legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La società è responsabile per i seguenti Reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità come definito sopra.

Reati di associazione

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis Cod. Pen.)*

Tale fattispecie prevede che chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

- ***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.

- ***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito con la reclusione non inferiore a vent'anni. Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Nei casi sopra descritti, alla società si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno. Considerando che l'importo di una quota può variare da 258 euro a 1.549 euro, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro. Tale cifra, in ipotesi di particolare gravità, potrà essere triplicata.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali Reati, allo stesso ente viene applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Reati di traffico di migranti

- ***Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto commette atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza

permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi. In tal caso si è puniti con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (a seconda delle singole ipotesi criminose le sanzioni possono essere aumentate in base a quanto previsto dalle norme richiamate).

In tal caso alla società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote e la sanzione interdittiva fino a due anni. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro (nei casi di particolare gravità la sanzione può essere triplicata).

Nelle ipotesi di commissione di Reati di traffico di migranti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Reati di intralcio alla giustizia

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

- Favoreggiamento personale (art. 378 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

Nei predetti casi alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la somma di circa 775 mila euro. Con riferimento a tali tipologie di Reati non sono previste sanzioni interdittive.

9. Le fattispecie dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008)

L'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha modificato il D.Lgs. 231/2001 introducendo all'interno dello stesso il nuovo art. 25-septies che estende la responsabilità degli enti agli illeciti connessi alla violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche.

In attuazione dell'art 1 della Legge 123/07, è recentemente entrato in vigore il D.lgs 9 aprile 2008 n.81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Tale provvedimento è un Testo Unico di coordinamento ed armonizzazione di tutte le leggi vigenti in materia, con l'intenzione di dar vita ad uno strumento unitario di agevole utilizzo per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.

In particolare, il D.Lgs 81/2008 provvede ad abrogare alcune importanti norme in materia di sicurezza, tra cui il D.Lgs 626/94 (Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), il D.Lgs 494/96 (Attuazione della direttiva comunitaria riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), nonché in ultimo gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge 123/2007.

L'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 ha provveduto a sostituire la formulazione dell'art. 25-septies del predetto D.Lgs. 231/2001, riferito ai Reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro⁶.

La nuova formulazione ha ridefinito le sanzioni applicabili all'ente, graduandole in relazione al delitto ed alle circostanze aggravanti che possono incorrere nella sua commissione.

- *Omicidio colposo (art. 589 Cod.Pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel D.Lgs. 231/2001 riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In relazione al delitto in oggetto, il nuovo art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 ha previsto a carico dell'ente la sanzione pecuniaria di mille quote e la sanzione

⁶ «Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

interdittiva da tre mesi a un anno, ma solo ove questo sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo Unico, quando cioè le condotte criminose sono commesse nell'ambito di alcune specifiche tipologie di aziende (i.e. le aziende industriali con più di 200 dipendenti o quelle nelle quali i lavoratori vengono esposti a rischi biologici, amianto, ecc.).

Qualora invece lo stesso delitto sia commesso semplicemente con violazione delle norme antinfortunistiche, si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote, mentre nel caso di condanna per tale delitto si applica una sanzione interdittiva da tre mesi a un anno.

- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 Cod. Pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 C.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- *"una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Qualora il delitto in oggetto sia commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, si applica all'ente una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e, nel caso di condanna per tale delitto, si applica una sanzione interdittiva per un massimo di sei mesi.

In ogni caso l'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 esige che i Reati siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre all'art. 30 che, al fine di scongiurare la responsabilità amministrativa dell'ente, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando che vi sia il rispetto di specifici obblighi giuridici, e precisamente relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad impianti, luoghi ed attrezzature di lavoro;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa (i.e. primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, nonché della sorveglianza sanitaria;
- alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

10. Le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (D.Lgs. 231/2007)

Il D.Lgs. 231/2007 detto anche "Decreto Antiriciclaggio" (che ha recepito la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione), ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies, il quale estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.) anche se commessi a livello nazionale.

Già la Legge 146/2006 (commi 5 e 6 dell'articolo 10, adesso abrogati dal Decreto Antiriciclaggio) aveva previsto la responsabilità degli enti per i soli Reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e solo qualora gli stessi fossero stati commessi a livello transnazionale.

I Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La finalità del Decreto 231/2007 consiste quindi nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è rivolto ad una platea di soggetti che comprende, oltre a banche ed intermediari finanziari, anche tutti quegli operatori che svolgono attività quali custodia e trasporto di denaro contante, titoli, agenzie di affari in mediazione immobiliare, ecc.(i cd. "operatori non finanziari")

- Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni

di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile.

- Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Ai sensi del nuovo art. 25-octies possono quindi essere applicate all'ente sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di 1.500.000 euro e sanzioni interdittive non superiori, nel massimo, a due anni, nel caso di commissione di uno dei delitti di cui al presente articolo, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo

Sono stati ridisegnati i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza il cui compito, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consiste nella vigilanza sull'attuazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

ALLEGATO B: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Nella predisposizione del presente Modello, IVECO si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria che qui di seguito brevemente si riportano.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- individuazione delle **aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.
- Individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - onorabilità e assenza di conflitti di interesse.
 - Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, (composizione, funzione, poteri,...) e relativi obblighi di informazione.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Le Linee Guida consentono di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente.

Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Al contrario, nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, le Linee Guida di Confindustria richiedono che il grado di indipendenza dell'organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di Reati, è essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei Reati, che potrà essere assicurata all'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.

A questo riguardo, per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (come detto, RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio).

Possibilità, nell'ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a condizione che:

- in ogni controllata sia istituito il proprio l'organismo di vigilanza (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
- sia possibile, per l'organismo vigilanza istituito presso la controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo;
- i dipendenti dell'organismo di vigilanza della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'organismo di vigilanza di quest'ultima.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.